



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 34/1 DEL 2.9.2014

Oggetto: Legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 recante "Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12".

Il Presidente ricorda che la legge regionale 30 giugno 2010, n. 13, recante la disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione, ha introdotto la legge europea regionale annuale quale principale strumento di recepimento e di attuazione del diritto comunitario (c.d. fase discendente). Il disegno di legge europea viene esaminato dal Consiglio regionale nel corso della sessione europea regionale del Consiglio, unitamente alla relazione informativa sull'esercizio delle proprie competenze in materia di obblighi europei e sulle attività di rilievo internazionale che la Giunta deve trasmettere ogni anno al Consiglio, secondo quanto stabilito dall'articolo 9 della legge.

Il Presidente rammenta altresì che con la deliberazione n. 9/5 del 22 febbraio 2011 è stata individuata una rete di referenti nominati presso ciascuna Direzione generale che ha il compito di coadiuvare la Direzione generale della Presidenza nella realizzazione di tutti gli adempimenti di cui alla legge n. 13 del 2010. La rete dei referenti collabora alla predisposizione del disegno di legge europea regionale annuale attraverso il monitoraggio delle direttive europee volto ad individuare quelle a cui dare eventualmente attuazione.

Il Presidente informa che le attività preliminari alla predisposizione di un disegno di legge per l'anno 2013 sono state avviate con il monitoraggio delle Direttive adottate dall'Unione europea nel corso dell'anno di riferimento. Le direttive in questione, complessivamente 65, inerenti per la maggior parte la materia ambientale, agricola e sanitaria, sono state esaminate da ciascun referente che, una volta individuate quelle di propria competenza, ha compilato un apposita scheda predisposta dal Coordinamento, segnalando il termine di recepimento, il tipo di competenza (esclusiva statale, residuale o concorrente), la materia e l'eventuale normativa statale di recepimento.

Analoga analisi è stata effettuata in relazione ai contenuti della legge n. 97 del 2013 (legge europea 2013) e della legge n. 96 del 2013 (legge di delegazione europea 2013), in vigore dal 4 settembre 2013, che hanno accorpato anche i disegni di legge comunitaria 2011 e 2012; oggetto di



esame sono stati infine il disegno di legge europea 2013 bis e il disegno di legge di delegazione europea 2013 bis, approvati dal Consiglio dei Ministri l'8 novembre 2013 e attualmente all'esame della Camera. Rispetto a tali provvedimenti normativi, è stato chiesto ai referenti di verificare se le norme di recepimento statali prevedono l'adozione di successivi provvedimenti di attuazione da parte delle Regioni e se, per le Direttive che interessano materie di competenza concorrente o residuale, vi può essere un interesse della Regione ad un proprio recepimento.

Il Presidente evidenzia come al termine dell'analisi, non sono emerse direttive sulle quali la Regione abbia interesse ad un recepimento autonomo. Molte direttive non rientrano infatti in materie di competenza residuale o concorrente ai sensi dell'art. 117 della Costituzione; sulle altre direttive non è stato manifestato dalle Direzioni generali competenti un interesse a discostarsi dal recepimento statale.

Si è poi proceduto ad individuare, tra le direttive di competenza concorrente o residuale emanate nel 2013, quelle di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b) della L.R. n. 13/2010, ovvero le direttive che non necessitano di successivi provvedimenti di attuazione da parte della Regione in quanto direttamente applicabili per il loro contenuto sufficientemente preciso e incondizionato (c.d. self-executing) oppure perché la Regione non ha interesse a discostarsi dal recepimento già effettuato a livello statale.

Anche in questo caso, non sono state individuate Direttive da inserire nel suddetto elenco.

Il Presidente prosegue ricordando che l'articolo 9 della legge regionale prevede che la Giunta regionale trasmetta al Consiglio regionale, ogni anno prima dell'inizio della sessione europea, una relazione nella quale dà conto di tutte le attività e le iniziative poste in essere nel corso dell'anno precedente, in riferimento all'esercizio delle proprie competenze in materia di obblighi europei e sulle attività di rilievo internazionale.

In particolare, la Giunta indica le posizioni sostenute dalla Regione nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni convocata per la trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale e le questioni di interesse della Regione sollevate nel Comitato delle regioni, nonché gli argomenti di rilevanza regionale esaminati nell'ambito del Comitato interministeriale per gli affari europei.

Nell'ambito della citata relazione, la Giunta informa inoltre sullo stato delle relazioni tra la Regione e l'Unione europea, sia in fase ascendente con specifico riferimento alle prospettive dei negoziati svolti presso le istituzioni europee per profili di particolare rilevanza per la Regione, sia in fase discendente con particolare riferimento allo stato di avanzamento delle procedure di infrazione e



delle procedure di indagine formale sugli aiuti di Stato; la relazione illustra altresì le attività di collaborazione internazionale avviate e quelle che si intendono intraprendere nell'anno in corso da parte della Regione;

Particolarmente rilevante è infine la lettera f) della relazione, relativa alle informazioni sullo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei programmi della Regione cofinanziati dall'Unione europea in attuazione delle politiche di coesione economica e sociale, nella quale la Giunta fornisce l'indicazione delle disposizioni procedurali adottate per l'attuazione, le principali criticità riscontrate e delle iniziative che si intendono adottare per ottimizzarne l'attuazione nell'anno in corso.

Il Presidente illustra i contenuti dell'allegata relazione, in riferimento all'anno 2013, predisposta con il contributo di tutte le Direzioni generali.

La Giunta regionale, udita la proposta del Presidente, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Presidenza

DELIBERA

di approvare la relazione informativa al Consiglio regionale sull'esercizio delle proprie competenze in materia di obblighi europei e sulle attività di rilievo internazionale di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 13 del 30.6.2010.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru